



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**(da APS a ODV)**

L'anno 2023 ed il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre, alle ore 15,00, in Mariano Comense, via Rutschi 13, presso la sede operativa dell'associazione "Oltre noi... APS-ETS", è presente Giorgio Marelli, nato a Mariano Comense il 26 agosto 1955, domiciliato per la carica in Mariano Comense, via Togliatti 47, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "Oltre noi... APS-ETS", con sede in Mariano Comense, via Togliatti 47, codice fiscale 02212050138.

Il Presidente dà lettura del seguente, ordine del giorno:

**Assemblea Straordinaria**

1. Adozione nuovo statuto, conforme alla disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e passaggio dell'associazione nella relativa sezione del registro unico nazionale del terzo settore;

2. Delibere relative e conseguenti.

A norma di statuto il signor Giorgio Marelli, nella sua anzidetta qualità, mantiene la presidenza dell'assemblea e conferma le comunicazioni rese in apertura dei lavori, che si riportano ai fini della completezza del seguente verbale:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata con modalità idonea, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;
- ai sensi del medesimo art. 7 del vigente statuto, per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- del consiglio, con essa comparente, sono presenti tutti i componenti;
- è stata accertata identità e legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea da quindi atto che in questo momento sono presenti o validamente rappresentati in forza di regolari deleghe n. 43 associati sui n. 52 iscritti all'associazione aventi diritto all'intervento ed al



voto in assemblea, come risulta dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea per la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario la signora Pozzi Federica.

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente illustra i motivi ed i vantaggi per cui è opportuno che l'associazione assuma la qualifica di ODV, adottando un nuovo statuto conforme al Codice del terzo settore e dando mandato al Presidente, quale rappresentante legale, di richiedere il passaggio dell'associazione dall'attuale sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a quella riservata alle organizzazioni di volontariato.

Il Presidente procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria dell'Associazione Oltre noi... APS, tenutasi in data 24 settembre 2023, udita ed approvata la relazione del presidente dell'assemblea

#### DELIBERA

1°) di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto conforme alla disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che si manda ad allegare al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale, con passaggio dell'associazione nella relativa sezione del registro unico nazionale del terzo settore;

2°) di incaricare i componenti il consiglio affinché, agendo in via tra di loro disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti necessari od opportuni per l'approvazione dello statuto da parte delle autorità competenti, in particolare per l'iscrizione al RUNTS ai termini e alle condizioni indicate dall'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con facoltà di apportare al medesimo ogni e qualsiasi modifica od integrazione richiesta, dando sin da ora per approvato il loro operato."



Il presidente dell'assemblea mette quindi in votazione, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata.

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:

voti favorevoli: 43 (Quarantatre)

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Il presidente dell'assemblea dichiara pertanto approvata la delibera all'unanimità dei presenti e quindi con maggioranza idonea ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto.

Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Consiglio direttivo dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 16,30.

Il Presidente

Il Segretario



10 OTT, 2023 2002/3  
Registrato a Como il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_  
Serie 3  Esatti € 200,00  Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



"OLTRE NOI... APS-ETS"  
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 24 SETTEMBRE 2023 ore 15,00  
 Elenco dei soci aventi diritto di voto

1	Marelli	Giorgio	MRLGRG55M26E951M	<i>Giorgio Marelli</i>
2	Mauri	Michele	MRAMHL52R04E951I	<i>Michele Mauri</i>
3	Ballabio	Egidio	BLLGDE52D08E951Z	<i>Egidio Ballabio</i>
4	Bellini	Elena	BLLLNE88A67C933E	<i>Elena Bellini</i>
5	Brenna	Raffaele	BRNRFL76M09F205H	<i>Raffaele Brenna</i>
6	Castelletti	Silvia	CSTSLV80B51E951E	<i>Silvia Castelletti</i>
7	Cazzaniga	Davide	CZZDVD81B11A818Z	<i>Davide Cazzaniga</i>
8	Cicala	Francesca	CCLFNC94B44E951C	<i>Francesca Cicala</i>
9	Colnago	Gioele	CLNGLI96E29E507R	
10	Cozza	Angelo	CZZNGL52A18D579Q	<i>Angelo Cozza</i>
11	Cozza	Francesco	CZZFNC78T02E951Y	<i>Francesco Cozza</i>
12	Crippa	Alessandra	CRPLSN52L43E951R	<i>Alessandra Crippa</i>
13	Crippa	Laura Sofia	CRPLSF59B54E951P	
14	Erba	Eugenio	RBEGNE54T02E951K	<i>Eugenio Erba</i>
15	Fava	Giuseppina	FVAGPP52B54E951O	<i>Giuseppina Fava</i>
16	Ferrara	Giuseppina	FRRGPP61R43D286Y	<i>Giuseppina Ferrara</i>
17	Ferrario	Diego	FRRDGI82D10B639E	<i>Diego Ferrario</i>
18	Franzini	Giovanni	FRNGNN79B24E951A	
19	Gabriele	Erminia	GBRRMN86A63E063Z	
20	Longoni	Vincenzo	LNGVCN54L11I625B	
21	Longoni	Sara	LNGSRA87S42E951F	
22	Luchetti	Roberto	LCHRRT79D15B639Y	<i>Roberto Luchetti</i>
23	Marelli	Marco	MRLMRC85D26E951J	<i>Marco Marelli</i>
24	Marelli	Giulia	MRLGLI02R43B639P	<i>Giulia Marelli</i>
25	Maspero	Pietro	MSPPTR93D23C933C	<i>Pietro Maspero</i>
26	Mauri	Alberto	MRALRT85C04E951M	<i>Alberto Mauri</i>

27	Mauri	Chiara	MRACHR88A63E951N
28	Mauri	Giorgio	MRAGRG78M28E951U
29	Mauri	Massimo	MRAMSM56R31E951C
30	Mauri	Silvia	MRASLV88A63E951U
31	Mazzei	Paolo	MZZPLA74R25E951D
32	Ottolina	Carlo	TTLCLN62M16C933K
33	Pastorelli	Ilaria	PSTLRI94A71B729G
34	Pauro	Massimiliano	PRAMSM78A28B639O
35	Pozzi	Luigia	PZZLGU58B49E951R
36	Pozzi	Federica	PZZFRC93M51B639X
37	Pozzi	Francesca	PZZFNC96P52B639C
38	Pozzoli	Ivo	PZZVIO52M15C933D
39	Radaelli	Piergiorgio	RDLPGR52B01E951D
40	Ravasi	Arturo	RVSRR74T07B639Z
41	Restieri	Antonello	RSTNNL78P14B354O
42	Restieri	Mario	RSTMRA78P14B354Q
43	Rolla	Riccardo	RLLRCR03M10C933P
44	Secchi	Alessandro	SCCLSN73D20E951L
45	Slongo	Sara	SLNSRA93L67B639E
46	Sulemana	Sirati	SLMSRT98C54B639S
47	Sulemana	Nabila	SLMNLM95R43Z318L
48	Tomaselli	Gianantonio	TMSGNT70A27C933X
49	Toppi	Alberto	TPPLRT66H11B639T
50	Visentin	Luca	VSNLCU88T12B639P
51	Visioli	Andrea	VSLNDR87L20B639M
52	Zerbi	Elisa	ZRBLSE95S48C933F

Group Mauri  
 Mauri Massimo  
 Silvia Mauri  
 Paolo Mazzei  
 Carlo Ottolina  
 Ilaria Pastorelli  
 Massimiliano Pauro  
 Luigia Pozzi  
 Federica Pozzi  
 Francesca Pozzi  
 Ivo Pozzoli  
 Piergiorgio Radaelli  
 Arturo Ravasi  
 Antonello Restieri  
 Mario Restieri  
 Riccardo Rolla  
 Alessandro Secchi  
 Sara Slongo  
 Sirati Sulemana  
 Nabila Sulemana  
 Gianantonio Tomaselli  
 Alberto Toppi  
 Luca Visentin  
 Andrea Visioli  
 Elisa Zerbi

## STATUTO "OLTRE NOI... ODV"

### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione denominata "OLTRE NOI... ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono obbligatorie e sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mariano Comense e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

### Art. 2 - Finalità

L'associazione si ispira ai principi cristiani, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso:

- incontri formativi nel campo dell'animazione teatrale-musicale;
- spettacoli teatrali-musicali, attività artistiche in genere e momenti ricreativi;
- proposte di attività di volontariato organizzate in collaborazione con le associazioni di promozione sociale e di volontariato ovvero più in generale enti del terzo settore presenti sul territorio;
- offerta delle rappresentazioni teatrali/musicali realizzate alle associazioni benefiche, per finalità di raccolta fondi e/o promozione della loro attività.

### Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero di lavoratori impiegati dovrà comunque rientrare nei limiti di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

In ogni caso, l'eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

#### **Art. 4 - Attività diverse**

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

#### **Art. 5 - Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 - Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e che partecipano all'attività dell'associazione con la loro opera, con le loro conoscenze e competenze.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica

in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- c) di partecipare a tutte le iniziative, manifestazioni ed attività promosse dall'associazione;
- d) concorrere all'elaborazione del programma di attività ed approvare il medesimo;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento;
- g) di esaminare i libri sociali.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, ovvero che non è in regola con il versamento della quota associativa, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto



le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato in Assemblea, comunque nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:



- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo. La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra i soggetti indicati dagli enti associati;
  - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
  - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
  - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera all'indirizzo risultante dal Libro degli associati, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del



luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È consentito il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia possibile di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 15 - consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il



potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 12 componenti, eletti dall'Assemblea. La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra i soggetti indicati dagli enti associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;



- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi provvede l'Assemblea, opportunamente convocata a tal fine dal presidente del consiglio direttivo. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. In tal caso il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.


11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 18 - Il presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

5. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per gravi motivi dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

#### **Art. 19 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

#### **Art. 20 - Libri sociali**



1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata all'organo competente con un preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 22 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre



successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

#### **Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 24 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 25 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 26 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

